

# **Il D.Lgs. 231 e i reati ambientali**

# II MOG: Opportunità o Obbligo

## ANTE D.Lgs. 231:

- Soltanto l'autore (persona fisica) del fatto illecito rispondeva penalmente per il fatto illecito compiuto
- L'Ente di appartenenza continuava a svolgere regolarmente le proprie attività.

## POST D.LGS.231:

- Sia l'autore (persona fisica) del fatto illecito sia l'Ente di appartenenza rispondono penalmente per il fatto illecito compiuto
- Sia l'Ente può essere soggetto a una serie di sanzioni previste dal decreto.

## **Legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147**

Testo del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 183 dell'8 agosto 2025) , coordinato con **la legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147** (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1) , recante: «Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud , nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.».

# Reati Ambientali

La responsabilità da reato dell'ente per gli illeciti ambientali – previsti dall'art. 25-*undecies* del Decreto 231 – interseca due ambiti di prevenzione di particolare complessità su cui si sofferma la Suprema Corte di Cassazione:

1. **Da un lato**, infatti, si trova la **disciplina** volta alla **tutela dell'ambiente in fonti primarie** (quali i Regolamenti UE, il Testo Unico Ambiente e le fattispecie incriminatrici previste nel Codice penale e non solo), **e fonti secondarie** (come i provvedimenti autorizzativi, AIA, VIA, IPPS, e i decreti ministeriali), vede partecipi più decisori pubblici (legislatore europeo e italiano e diverse pubbliche amministrazioni) e **si connota perché soggetta a costanti aggiornamenti, a cui il privato** – soggetto individuale o, più spesso, collettivo – **deve adeguarsi** perché la propria condotta con impatto ambientale continui ad essere lecita ossia resti nell'area del rischio consentito.

# Reati Ambientali

## ...SEGUE...

2. Dall'altro, poi, vi è l'architettura della **responsabilità da reato degli enti** nell'ordinamento italiano (d.lgs. n. 231/2001), costruita sul tandem

**reato-presupposto/illecito amministrativo**

a questo collegato e **sulla colpa di organizzazione**, concetto sintetico che identifica la mancata o la carente organizzazione **dell'ente** per cui è stato possibile commettere **l'illecito nell'interesse o nel vantaggio dell'ente stesso**, configurando rispettivamente il versante oggettivo e soggettivo della fattispecie corporativa.

Già da queste linee generali sulla tutela dell'ambiente e sul sistema 231 si può desumere che **«la responsabilità da reato degli enti per gli illeciti contro l'ambiente ha delle peculiarità proprie»**.<sup>1</sup>

Esse derivano dall'evoluzione delle condizioni di liceità dell'impatto ambientale e si sostanziano nella modifica mediata del provvedimento amministrativo e del disposto legislativo, si riversano sulla possibilità di integrare le fattispecie previste dall'art. 25-*undecies* d.lgs. n. 231 (Reati ambientali) e, quindi, sull'efficacia e sull'idoneità del modello di organizzazione e gestione.

Con la Legge n. 68 del 2015 (ecoreati) si assiste alla totale emancipazione del diritto penale ambientale dal diritto amministrativo nel senso che il collegamento con le discipline amministrative di settore viene ridotto all'utilizzo della clausola "abusivamente".

In altri termini, Il decisore pubblico (es. autorità ambientali) compie una valutazione dei rischi (risk assessment) legati all'impatto ambientale delle attività economiche.

Questa valutazione si traduce in **regole operative** contenute nei provvedimenti amministrativi (es. autorizzazioni, prescrizioni tecniche), che rendono **lecito un impatto ambientale altrimenti illecito**.  
L'ente deve **trasporre queste regole nel proprio modello di organizzazione e gestione (Modello 231)**.

Perché il modello sia **adeguato**, deve tener conto:

- dell'evoluzione della normativa ambientale (disciplina positiva),
- delle modifiche dei provvedimenti amministrativi,
- degli esiti dei controlli e riesami periodici compiuti dall'autorità ambientale.

Mentre perché sia **efficacemente attuato** vi sia aggiornamento del sistema di compliance  
Un modello è davvero efficacemente attuato solo se, a ogni novità normativa o amministrativa, segue un aggiornamento tempestivo del sistema di compliance dell'ente.

Questo aggiornamento riguarda in particolare:

compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza (OdV), che deve poter operare in modo coerente con le nuove regole ambientali.

## Cassazione sent. n. 27148/2023

1. L'ente ottiene l'AIA per trattare 20.000 tonnellate/anno di rifiuti organici (smaltimento carcasse animali) per produrre fertilizzanti.
2. L'ente comincia a trattare **altre tipologie di inerti** (es. scorie e ceneri), **60.000 tonnellate/anno**.
3. Secondo il giudizio, questa nuova attività **avrebbe richiesto una nuova AIA** in base alle nuove norme.
4. Bisognava stabilire se il trattamento di scorie e ceneri fosse ancora "tecnicamente connesso" all'attività originaria (smaltimento carcasse animali).
5. Se no, la società aveva l'obbligo una nuova autorizzazione (AIA distinta).



### **Evoluzione normativa: d.lgs. n. 46/2014**

- Attua la direttiva UE 2010/75 sulle emissioni industriali.
- Cambia il quadro normativo:
  - Il trattamento di **inerti** diventa attività **autonoma** e soggetta a **nuovo regime AIA**.
  - Prevista una **disciplina transitoria**: i gestori già attivi dovevano **richiedere una nuova AIA**.

### **Modifiche AIA negli anni (2014, 2015, 2018)**

- Riguardano solo la **produzione di fertilizzanti**, non il trattamento di **scorie e ceneri**.
- L'attività di inerti **non più tecnicamente connessa**.

## **Pronunce dei giudici amministrativi**

- **Il Consiglio di Stato (sent. n. 305/2023) afferma che:**
  - Il trattamento di scorie e ceneri (attività R5) **non è tecnicamente connesso** all'attività all'attività originaria (smaltimento carcasse animali).
  - Quindi l'**AIA del 2015 non era più efficace.**

## **Conclusione della Cassazione**

- Conferma la posizione del Consiglio di Stato.
- L'impianto ha operato **senza la nuova autorizzazione necessaria.**
- Riconosciuto il reato di **gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi.**
- Perdita di efficacia dell'AIA del 2015 dovuta al **d.lgs. n. 46/2014.**

In conclusione, la pronuncia n. 27148/2023 mette in luce l'importanza di un approccio integrato e dinamico nella gestione del rischio ambientale da parte delle imprese, soprattutto in un quadro normativo complesso e in costante evoluzione come quello della tutela ambientale.

Gli illeciti ambientali rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 si collocano all'interno di una struttura normativa stratificata su più livelli:

1. da un lato le disposizioni extra-penali di settore (es. Testo Unico Ambiente);
  2. dall'altro le norme penali specifiche (sia contravvenzionali sia delittuali) e, infine, le norme sul diritto punitivo d'impresa. Questo sistema produce un effetto a cascata: una modifica legislativa o regolamentare in ambito ambientale può comportare, indirettamente, una diversa qualificazione della condotta ai fini della responsabilità
- 231.

# Il MOG 231 e la certificazione 14001

Elementi costitutivi del Modello 231	Elementi costitutivi del SGA secondo la norma ISO 14001:2015	
	P.to	Titolo
Individuazione delle aree/ attività sensibili	4	Contesto dell'organizzazione
	4.1	Comprendere l'organizzazione e il suo contesto
	4.2	Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate
	6.1	Azioni per affrontare rischi e opportunità
	6.1.2	Aspetti ambientali
Valutazione del rischio reato	6.1.3	Obblighi di conformità
Codice Etico	5.2	Politica ambientale
	5.3	Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione
	7.1	Risorse
	6.2	Obiettivi ambientali e pianificazione per il loro raggiungimento
	62.1	Obiettivi ambientali
Formazione	62.2	Attività di pianificazione per raggiungere gli obiettivi ambientali
	7.2	Competenza
	7.3	Consapevolezza
Comunicazione e coinvolgimento	7.4	Comunicazione
	7.4.2	Comunicazione interna
	7.4.3	Comunicazione esterna
Documentazione e tracciabilità	7.5	Informazioni documentate
	7.5.2	Creazione e aggiornamento
	7.5.3	Controllo delle informazioni documentate
Gestione operativa attività sensibili	8.1	Pianificazione e controllo operativi
	8.2	Preparazione e risposta alle emergenze
Monitoraggio e verifica (1, II, III livello)	9.1	Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione
	9.2	Audit interno
	10.2	Non conformità e azioni correttive
	9.1.2	Valutazione della conformità
	9.3	Riesame di direzione
OdV- Monitoraggio e verifica	-	Non previsto

**art. 452-bis del codice penale c.p.; art. 257 cod. ambiente**

Es. attività sensibili


**Gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee.**

Es. Presidi

- Occorre adottare e attuare uno strumento normativo e organizzativo che definisca ruoli, responsabilità, modalità e criteri per la gestione delle attività finalizzate alla bonifica dei siti contaminati e che preveda, a seguito di un evento potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo le acque superficiali e/o le acque sotterranee:
- la comunicazione da effettuarsi alle autorità competenti al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare o all'atto di contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;
- l'identificazione di elementi di potenziale contaminazione (attuale o storica) ai fini della valutazione di avviamento delle necessarie attività di messa in sicurezza e di bonifica;
- il monitoraggio delle procedure operative ed amministrative nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente;
- la verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato;
- la predisposizione della documentazione da presentare alle autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica.

## La domanda delle domande

L'adozione del modello risponde esclusivamente ad **esigenze volontarie** di controllo del rischio, di efficienza nei processi, di trasparenza e di tutela dell'ente o, viceversa, esiste un vero e proprio **obbligo giuridico** in tal senso?




D.LGS. 231/01

Sul punto, tuttavia, è bene ribadire che la mancata attuazione del modello, ancorché non implichi automaticamente alcuna sanzione, espone in ogni caso la persona giuridica nel caso in cui siano commessi illeciti che integrino i requisiti soggettivi e oggettivi della responsabilità prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.



Adottarlo è un costo opportunità



Art. 2932 cc

al fine di delineare un quadro completo in relazione all'opportunità e necessità dell'adozione del modello, è opportuno fare riferimento all'art. **2392 c.c.** che introduce la responsabilità degli amministratori verso la società, ponendo a loro carico:

1. l'onere di adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo;
2. l'obbligo di vigilare sul generale andamento della gestione facendo quanto possibile per evitare ed eliminare le conseguenze dannose per la società derivanti da atti pregiudizievoli di cui siano a conoscenza

Tuttavia, nell'ambito dei riferimenti normativi da tenere in considerazione ai fini dell'adozione del modello, **giova richiamare anche il secondo comma dell'art. 2086 c.c.**, che ribadisce il dovere, da parte dell'imprenditore, "**di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.**"

Le norme in tema di adeguatezza organizzativa, dunque, non possono che riverberare i propri effetti anche sulla responsabilità dell'ente ex D.Lgs. n. 231/2001, imponendo agli organi gestori e di controllo quanto meno il dovere di verificare il livello di esposizione al rischio-reato (e alle relative sanzioni).

## La Giurisprudenza

Secondo la giurisprudenza «...nella costruzione dei Modelli occorre muovere da «un'analisi approfondita della realtà aziendale con l'obiettivo di individuare le aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato e realizzare una rappresentazione esaustiva di come i reati possono essere attuati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda» (Trib. Milano 28 ottobre 2004).



# Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs n. 231/2001

Il Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/01 è l'insieme delle procedure e dei presidi che la Persona Giuridica ha adottato nell'esercizio della propria attività, al fine di prevenire in modo efficace il compimento di uno dei reati presupposto da parte dei propri soggetti apicali o subordinati. Il Modello e protocolli sono strumenti di Governance attraverso i quali si mappano efficacemente i rischi-reato e se ne previene la verifica attraverso più o meno rigide procedimentalizzazioni delle attività.

**Attenzione però**, perché il MOG non può e non deve scendere nel dettaglio operativo e specifico, ma deve limitarsi a delineare le PROCEDURE GENERALI e i FLUSSI INFORMATIVI necessari per prevenire la commissione dei reati (Cass. 30039 del 2025).

La specificità operativa è demandata ai documenti come DVR, ISTRUZIONI OPERATIVE, PROCEDURE TECNICHE che costituiscono strumenti distinti e complementari rispetto al MOG.

## **LA COLPA DI ORGANIZZAZIONE:**

**Si evidenzia come DEFICIT DI CONTROLLO e l'adozione del MODELLO consentirebbe alla persona giuridica di sostenere la presunzione di non aver agevolato il compimento del reato.**

- da un punto di vista penalistico e imputativo – individua tutti i processi organizzativi che condizionano le decisioni e mira, come obiettivo, alla evidenziazione della colpevolezza (autonoma cioè slegata dalla persona fisica) della società in termini di inidoneità della sua struttura a prevenire i rischi da reato per carenza/difetto di controllo.

### ***Trova la sua applicazione:***

- In strutture aziendali articolate, costituenti il tessuto organizzativo aziendale, dove i processi decisionali sono gestiti da più persone.
- Allorché si verifichi la violazione del sistema dei controlli organizzativi posti in essere per fronteggiare i rischi di commissione di reati.
- Oppure la società non ha predisposto un efficace sistema organizzativo teso alla prevenzione del rischio del verificarsi il reato.

## **D.LGS. 231/2001**

- La violazione dell'obbligo degli enti di dotarsi di un **adeguato assetto organizzativo** comporta l'insorgere di una

### ***“colpa di organizzazione”* che**

- consente di estendere la responsabilità all'ente che non ha adottato un assetto organizzativo adeguato ed idoneo a prevenire la commissione dell'illecito
- evita l'attribuzione della responsabilità sulla base di criteri oggettivi e soggettivi
- agevola l'accertamento delle responsabilità, invertendo l'onere della prova della colpevolezza

# SPUNTI OPERATIVI

## Linee operative per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio

- Occorre prevedere le seguenti attività:
  - **Inventariazione degli ambiti aziendali di attività.** Gli approcci possibili per lo svolgimento di tale processo sono diversi, fra i quali per attività, per funzioni, per processi. Si tratterà di identificare quelle aree che per loro natura abbiano rapporti diretti o indiretti con la Pubblica Amministrazione nazionale ed estera;
  - Output di fase: mappa delle aree aziendali a rischio.
  - **Analisi dei rischi potenziali.** L'analisi dei potenziali rischi deve aver riguardo alle possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali;
  - Output di fase: mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio individuate al punto precedente.
  - **Valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi.** Si tratta, in sostanza, di progettare quelli che il D. Lgs. n. 231/2001 definisce “specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire”;
  - Output di fase: descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivato, con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari.

# Interesse

- Si riferisce alla sfera volitiva del soggetto che pone in essere la condotta.
- È suscettibile di valutazione ex ante.
- Il reato è commesso nell'interesse dell'Ente qualora la persona fisica, pur agendo per un suo fine, sia consapevole di perseguire anche un beneficio per l'Ente.

# Vantaggio

- Si riferisce alle conseguenze derivanti dalla commissione del reato, è dunque suscettibile di valutazione ex post.
- Si configura responsabilità amministrativa dell'Ente se dalla condotta delittuosa derivi un vantaggio per l'Ente stesso, fermo restando che l'Ente non può essere ritenuto responsabile se la persona fisica ha «agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi».

# Esclusione della responsabilità

- L'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo («Modello 231 ») idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli sia stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo («Organismo di Vigilanza»);
- Le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo, facendo così venir meno l'elemento «soggettivo» in capo all'Ente la cui colpa di organizzazione non può sussistere in caso di elusione fraudolenta del Modello 231 adottato;
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza istituito dall'Ente

# PROCESSO DI RISK MANAGEMENT

1. Mappatura processi “a rischio”



2. Elenco rischi potenziali (per processo)



3. Analisi del sistema di controllo preventivo esistente (“protocolli”)



4. Valutazione dei rischi residui (non coperti dai controlli preventivi)



NO



5. Adeguamento  
Sistema di Controllo  
preventivo (protocolli)



**RISULTATO = SISTEMA di CONTROLLO  
in grado di PREVENIRE I RISCHI**



# Struttura del Modello Organizzativo

- **Parte Generale:** rivolta ad individuare la fisionomia istituzionale del modello (definizione di istituti, funzioni, nozioni, principi, di “generale” applicazione);
- **Parte Speciale:** ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello 231 dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività sensibili svolte nella società, la commissione di reati previsti dal D. Lgs. 231/01 e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

# I benefici del modello Organizzativo

- Prevenzione della commissione di reati e limitazione o esclusione della responsabilità in caso di commissione di reato;
- Funzione riparatoria dell'adozione del Modello post delictum;
- Migliore qualificazione dell'azienda quale fornitore;
- Immagine e reputazione aziendale;
- Maggior produttività ed efficienza, efficientamento del sistema di controllo interno;
- Crea un sistema di compliance integrata;
- Fornisce vantaggi nella partecipazione a gare o appalti;
- Possibilità di ottenere accreditamento per contrattare con la PA (secondo alcuni regolamenti regionali);
- Contribuisce a migliorare l'organizzazione aziendale e la sostenibilità dell'azienda nei confronti del mercato;
- Riduce il rischio di frodi interne;
- Contribuisce a mappare, tramite l'analisi del rischio, le aree a rischio, agevolando l'analisi delle tematiche in chiave ESG.

Infine, nella disamina delle principali norme di compliance non potevamo trascurare il tema della gestione del rischio con riferimento ai c.d. fattori ESG (Environmental - Social Governance) e alla loro costante evoluzione normativa. Il buon governo dell'impresa, infatti, ha alla base la corretta e completa Individuazione e gestione dei rischi legati alle tematiche ambientali, sociali e di organizzazione della governance, nonché degli impatti generati dall'attività d'impresa o da questa subiti. Sotto questo aspetto, il cambiamento culturale richiesto alle imprese si accompagna all'aggiornamento richiesto anche ai Professionisti del settore economico-giuridico che, grazie alle loro ampie competenze, possono far emergere la necessaria interoperabilità e connessione tra le valutazioni economiche, finanziarie, patrimoniali e ESG.

# Punti di contatto tra 231 - Agenda 2030 e criteri ESG

Diverse sono le correlazioni tra il sistema ex D.lgs. 231/01 e gli obiettivi individuati dall'Agenda 2030.

La cultura della **legalità**, della trasparenza e della Responsabilità

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva, un lavoro dignitoso per tutti

La cultura della **diversity inclusion** e della **parità di genere**

Il **sistema di controllo interno** implementato con i Modelli 231 in funzione della prevenzione di rischi-reato, contribuisce al perseguimento di molti degli obiettivi di sostenibilità

# Indicatori ESG

ESG è l'acronimo indica tre fattori per verificare e misurare l'impegno in termini di sostenibilità di un'azienda ovvero i 3 Pilastri della sostenibilità per l'Unione Europea: Environment, Social, e Governance

**“E” - Environment:** criteri ambientali, valutano come l'azienda si comporta nei confronti dell'ambiente e più nello specifico dell'ambiente in cui è collocata. *(Rischi legati ai cambiamenti climatici, alle emissioni di CO2, all'inquinamento dell'aria e dell'acqua, agli sprechi e alla deforestazione)*

**“S” - Social:** criteri inerenti l'impatto sociale, in particolare con territorio, con persone, con dipendenti, fornitori, clienti e in generale con le comunità con cui opera o con cui è in relazione. *(Rischi in materia di disuguaglianza (anche di genere), diritti umani, salute, rapporti di lavoro e sindacali)*

**“G” - Governance:** criteri inerenti la gestione aziendale ispirata a buone pratiche e principi etici, in questo ambito i temi sotto esame riguardano le logiche legate alla retribuzione dei dirigenti, il rispetto dei diritti degli azionisti, la trasparenza delle decisioni e delle scelte aziendali, il rispetto delle minoranze. *(Rischi connessi alla leadership e alle pratiche di governo societario)*

# Indicatori ESG:

- Sono strategici per la **reputazione aziendale** e la **valorizzazione del brand**;
- Gli **investitori** sono sempre più attenti al tema della sostenibilità (ambientale e non solo);
- Sempre più spesso le aziende scelgono di dotarsi di **certificazioni** rilasciate da agenzie indipendenti, che introducono rating di legalità;
- Possibili **rischi** di frode.

ESG	RISCHIO REATO	Attività Sensibili Coinvolte	SDGs Sustainable Development Goals
E	REATI AMBIENTALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione utilizzo risorse idriche</li> <li>- Gestione delle emissioni in atmosfera</li> <li>- Gestione dei rifiuti</li> <li>- Gestione degli scarichi</li> <li>- Qualifica dei fornitori rispetto ai requisiti ambientali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo</li> <li>➤ Garantire a tutti la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie</li> <li>➤ Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo</li> </ul>

# Responsabilità sociale d'impresa

Al fine di gestire al meglio i rischi ESG è necessaria una governance strutturata, che identifichi e valuti tali rischi;

La **responsabilità sociale d'impresa** è un orientamento gestionale che impone una definizione dello stile dell'impresa basato, oltre che sulla compliance, su una condotta etico-morale;



## **Cosa fare in concreto?**

- definizione di una matrice di rischio comune
- implementazione di procedura di flussi informativi integrata in un'ottica di condivisione delle informazioni tra le varie funzioni di controllo
- definizione di un sistema di controllo integrato e di un piano di audit integrato che consenta di coprire plurime aree di rischio, nel rispetto delle prerogative e responsabilità di ciascuna funzione di controllo
- rafforzamento del dialogo e il coinvolgimento tra le diverse funzioni impattate
- individuazione delle aree di intersezione tra le varie normative integrando tra loro i presidi implementati